

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n.6° del 211.1.2013, la C.T.P. rigettava il ricorso, compensando le spese, proposto dalla ██████████ avverso la cartella di pagamento n. 10670 ██████████ 25 per recupero credito di imposta, Iva, Ires, Irap ed accessori per l'anno 2008, notificata il 4.4.2012 da EQUITALIA SUD spa in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate.
La complessa decisione esaminava le numerosissime eccezioni sollevate dall'opponente e in punto di forma che di sostanza.
In ordine all'eccepita inesistenza dell'atto di notifica i Giudici di Prime Cure rilevavano l'applicabilità, in quanto norma speciale, del disposto di cui al DPR 602/73 e la conseguente legittimità dell'uso del servizio postale e della spedizione effettuata a mezzo raccomandata e puntualizzavano che comunque una eventuale illegittimità della stessa avrebbe determinato nullità dell'atto sanata dalla avvenuta costituzione.
In relazione alla eccepita mancanza di sottoscrizione della cartella si riportavano all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale la mancanza della stessa doveva ritenersi irrilevante allorché l'atto sia riferibile all'Autorità che lo ha emesso.
Sulla eccepita mancanza di motivazione dell'atto impugnato ne rilevavano la congruità atteso che la cartella rispecchiava i dati della dichiarazione onde appariva sufficiente il solo riepilogo perché già esposti dal contribuente.
2. Passando al merito, rilevavano che non vi era prova in atti, "mancando la stampigliatura di ritorno specifica dell'invio telematico in alto al quadro, come invece risulta dagli altri modelli allegati", dell'invio delle dichiarazioni per il 2007 (anno 2006) e per il 2008 (anno 2007) che esistesse un credito di imposta di E. 141.878. Questo, invece, era indicato nelle dichiarazioni regolarmente inviate per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 onde il credito esposto nella D.U. del 2009, anno imposta 2008, andava legittimamente recuperato non essendo stato dichiarato né per quel periodo, né per l'anno precedente.
3. In conclusione rilevavano, dopo varie argomentazioni articolate per absurdum, che "correttamente l'Ufficio ha utilizzato lo strumento di cui all'art.36 bis del 600/73 e 54 bis del 633/72 al fine del recupero del credito per il quale sussiste uno jato tre le dichiarazioni precedenti (senza alcun credito esposto), e quella liquidata ed iscritta a ruolo".
4. Per le sanzioni rilevavano che erano state calcolate nel minimo edittale e per gli interessi la doglianza era rigettata perché generica.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto un corposissimo atto di appello la società con allegazioni, fra documenti e sentenze citate riprodotte per esteso, nel non piccolo numero di 27. Percorso in ben cinque pagine l'iter processuale con la riesposizione dei motivi di ricorso, delle controdeduzioni delle due parti in contraddittorio ed infine della motivazione della sentenza, ha riproposto le eccezioni di forma relative al vizio di notifica, alla mancanza di motivazione, alla omessa sottoscrizione dell'atto impugnato, alla omissione della sottoscrizione del ruolo da parte dell'Ente creditore.
Ha insistito in particolare sulla ritenuta legittimità della applicazione della procedura ex art. 36 bis del DPR 600/73 atteso che con tale procedura non potevano effettuarsi controlli con le precedenti dichiarazioni che nel caso di specie non erano stese inviate, come sostenuto.

Inoltre, in base alla lettera e) della citata norma, il controllo poteva essere condotto solo sui dati risultanti dalla dichiarazione provvedendo alla correzioni degli errori del contribuente ovvero alla riduzione dei crediti di imposta esposti in maniera superiore dallo stesso (lettere b ed e del citato articolo).

Ha citato e prodotto le decisioni di legittimità relative.

Con il successivo motivo censura ha criticato l'errato convincimento relativo alla non necessità dell'emissione di un atto di recupero nel caso di specie.

Ha in proposito rilevato l'errata applicazione della normativa di cui ai co.421 e 422 dell'art.1 della L. n.311/2004 i quali si occupavano rispettivamente della riscossione di crediti indebitamente utilizzati e del mancato pagamento delle somme dovute nel termine fissato dall'Ufficio.

Ha citato a tal fine la prassi determinata dalle Circolari dell'Agenzia e giurisprudenza di legittimità.

Ha inoltre fornito la prova della esistenza del credito "verificabile dalla analisi combinata dei Quadri RU, compilati nei Mod. 2003 (periodo di imposta 2002), Nod.2004 (periodo di imposta 2003) e Mod. 2005 (periodi di imposta 2004)".

Dal primo si evinceva un credito di imposta di E. 83.356,00, dal secondo di E.144.793,00 e dal terzo di E. 141.878,00 essendovi stata una modesta compensazione.

Conseguentemente il credito in parola rimane nella sua valenza di fatto e giuridica perché non oggetto di altre successive compensazioni, né revocato dall'Ufficio.

Ha motivato ancora una volta ampiamente il difetto di motivazione della cartella in relazione agli importi "che non erano mai stati compensati, mai indicati e mai utilizzati in dichiarazione".

Infine ha rilevato l'errore della sentenza che ha ritenuto "di ufficio" l'avvenuto utilizzo in compensazione di crediti pari ad E: 42.563,00 e ad E. 10.620,00 senza tener in alcun conto la circostanza significativa ed impeditiva dell'esame che l'Ufficio in ordine alla sostenuta mancanza di qualsivoglia compensazione nulla aveva eccepito nella memoria di controdeduzione.

6. Si è costituita in giudizio l'Agenzia con ampia memoria di controdeduzioni rivendicando la correttezza della decisione impugnata e ribadendo la legittimità della procedura ed art.32 bis DPR. n.600/73 e l'applicabilità del disposto di cui co.421 dell'art. della L. 311/2004 "trattandosi di un credito asseritamente esposto nella dichiarazione 2007 ma in realtà mai indicato in quel documento" cui ha fatto seguito la rituale comunicazione di irritualità.

Ha puntualizzato l'applicabilità della previsione ex art 36 bis lett.e) sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate e da quelli in possesso dell'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di specie non si sarebbe trattato di una verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'art.8 L.388/2000 "non avendo l'ufficio proceduto al disconoscimento dei presupposti del credito, ma si è trattato di un mero incrocio automatico tra i dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, che ha portato il recupero a tassazione di un credito indicato come riveniente dalla dichiarazione del 2007 ed in realtà assolutamente non presente in tale dichiarazione dei redditi".

Ha ricostruito la fattispecie nel senso già visto dell'applicabilità della procedura ex art.36 bis legge citata e nel conseguente recupero del credito mal riportato nella D.U., riconoscendo "il

diritto del contribuente al rimborso a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all'Amministrazione "nel termine di due anni dal predetto pagamento.

Ha poi motivato ampiamente "a contrario" il sostenuto difetto di motivazione del recupero dei crediti e degli importi.

7. All'odierna udienza, tenutasi in forma pubblica, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. La fattispecie devoluta al Collegio costituisce espressione emblematica del formalismo in cui è coinvolto il nostro sistema tributario.

Lo si evince chiaramente da quanto scritto dall'Agenzia e trascritto fedelmente sopra: la procedura ex art.36 bis è legittima ed il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il dovuto ma, non essendo contestato il diritto al rimborso, dovrà provvedere a richiederlo nel termine biennale fissato dalla legge.

Dunque partendo dal fatto della debenza del credito di imposta, non contestata secondo l'appellante, e addirittura riconosciuta in questa sede nella memoria di costituzione dell'Agenzia, deve stabilirsi se la procedura adottata impone il vizioso percorso additato da quest'ultima.

Il Collegio ritiene che la procedura ex art. 36 bis, c.d. semplificata, non fosse applicabile alla specie.

Lo ha stabilito una recente decisione della S.C: la quale ha precisato che essa è giustificata solo allorché sia effettuato un controllo meramente cartolare della D.U.e non attribuisce alcun potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa. (Cass.n.14070/2011 citata dalla difesa dell'appellante).

L'Agenzia assume che è legittima l'indagine effettuata all'Anagrafe Tributaria dalla quale si era rilevata la mancata indicazione nell'apposito quadro del credito nei due anni precedenti.

Il Collegio ritiene che siffatta indagine esula dai limiti fissati dal controllo meramente formale della D.U. disposto dall'art.36 bis perché si risolve in un vero e proprio procedimento di accertamento che abbisognava del relativo avviso.

Le massime citate in proposito dalla difesa dell'appellante appaiono condivisibili perché confermano il principio dianzi affermato.

Sicuramente andava emesso apposito atto di recupero in funzione di una ritenuta indebita utilizzazione del credito con l'emissione di un motivato avviso di rettifica perché, come ha correttamente rilevato la difesa dell'appellante, il debito tributario viene a costituirsi in base al disconoscimento del credito di imposta.

Conseguenza immediata di questi rilievi è la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato con relativo annullamento.

9. L'accoglimento della censura che importa la nullità dell'atto, esime il Collegio dall'esame di tutte le altre questioni di legittimità e merito.
10. Quelle di forma che avrebbero una loro preliminare rilevanza vengono qui richiamate in fase conclusiva perché tutte notoriamente infondate come da numerosissime decisioni di questo Collegio e della S.C.

Sul punto, di conseguenza, il Collegio non può che confermare le decisioni adottate dai Primi Giudici.

11. Considerata la complessità delle questioni trattate non rimane che compensare interamente le spese di questo grado del giudizio.

P. Q. M.

LA C. T. R.

Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara illegittimo l'atto impositivo e conseguentemente ne dichiara l'annullamento.

Compensa interamente fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

TARANTO, li 17/12/13

IL PRESIDENTE ESTENSORE

